



# **COMUNE DI GOSSOLENGO**

*Provincia di Piacenza*

## ***REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE***

# **INDICE**

## **CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

- 1.1. Zone Omogenee
- 1.2. Limiti Acustici
- 1.3. Prescrizioni per le sorgenti sonore
- 1.4. Zone ed attività particolari - Tecniche di rilevamento

## **CAPO II – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI**

- 2.1 Piano Urbanistici Attuativi
- 2.2 Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)
- 2.3 Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)
- 2.4 Requisiti passivi degli edifici
- 2.5 Documentazione Acustica da allegare e procedure amministrative

## **CAPO III – ATTIVITA' TEMPORANEE**

- 3.1 Disposizioni generali
- 3.2 Cantieri
- 3.3 Attività agricole
- 3.4 Manifestazioni temporanee
- 3.5 Attività rumorose in locali di pubblico spettacolo
- 3.6 Particolari sorgenti sonore
- 3.7 Misure e controllo

## **CAPO IV – INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI**

- 4.1 Interventi sul traffico
- 4.2 Interventi sui servizi pubblici
- 4.3 Documentazione acustica da allegare

## **CAPO V – PIANI DI RISANAMENTO**

- 5.1 Piani di risanamento acustico comunale
- 5.2 Piani di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto
- 5.3 Piani di risanamento acustico delle imprese

## **CAPO VI – CONTROLLI, POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI, CONTRIBUTI**

- 6.1 Durata ed aggiornamento del piano di classificazione acustica
- 6.2 Strumenti di verifica
- 6.3 Provvedimenti amministrativi e sanzioni

## **CAPO I**

### **CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

#### **1.1. - Zone Omogenee**

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Gossolengo ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per la classificazione del territorio comunale - ai sensi dell'art. 4 della Legge 447/95 - si è fatto riferimento alla Delibera della Giunta Regionale n. 2053/2001.

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle prime cinque classi individuate dalla legislazione citata:

#### **CLASSE I: Aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

#### **CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali**

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.

#### **CLASSE III: Aree di tipo misto**

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

#### **CLASSE IV: Aree di intensa attività umana**

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

#### **CLASSE V: Aree prevalentemente industriali**

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

#### **CLASSE VI: Aree prevalentemente industriali**

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

**NOTA:** Non si è ritenuto corretto classificare alcuna area di codesto comune in Classe VI "Aree esclusivamente Industriali" in quanto nessuna area ne presenta le caratteristiche per estensione e monofunzionalità.

#### **1.2. Limiti Acustici**

##### **Limiti di zona**

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
- valori di attenzione: segnala la presenza di un potenziale rischio per salute umana o ambiente.

**Valori limite di immissione (Leq in dBA)**

Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Leq diurno	Leq notturno
CLASSE I	Aree particolarmente protette	50	40
CLASSE II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
CLASSE III	Aree di tipo misto	60	50
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	65	55
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	70	60
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

**Valori limite di emissione (Leq in dBA)**

Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Leq diurno	Leq notturno
CLASSE I	Aree particolarmente protette	45	35
CLASSE II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
CLASSE III	Aree di tipo misto	55	45
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	60	50
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	65	55
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

**Valori limite differenziali (dBA)**

Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Leq diurno	Leq notturno
CLASSE I	Aree particolarmente protette	5	3
CLASSE II	Aree prevalentemente residenziali	5	3
CLASSE III	Aree di tipo misto	5	3
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	5	3
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	5	3
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	==	==

**Valori limite di qualità (Leq in dBA)**

Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Leq diurno	Leq notturno
CLASSE I	Aree particolarmente protette	47	37
CLASSE II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
CLASSE III	Aree di tipo misto	57	47
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	62	52
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	67	57
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

### Valori limite di attenzione (Leq in dBA)

Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferito ad 1 ora		Riferito a T <sub>r</sub>	
		Leq diurno	Leq notturno	Leq diurno	Leq notturno
CLASSE I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
CLASSE II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
CLASSE III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

#### 1.3. Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

In particolare, qualsiasi sorgente sonora è tenuta al rispetto di:

1) *Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza.*

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima

2) *Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri delle zone limitrofe.*

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) *Criterio differenziale (art.4 del D.P.C.M. 14/11/97).*

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art.2, comma 3, lettera b della Legge 447/95) di 5 dBA per il periodo diurno, e di 3 dBA per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in Classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50 dBA nel periodo diurno e 40 dBA in quello notturno.
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35 dBA nel periodo diurno e 25 dBA in quello notturno.

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso

Anche se non incluse nel decreto, per le attività di spazzamento stradale, eseguite con autospazzatrici, e di raccolta rifiuti, eseguite con autocompattatori, dovrà essere prevista la verifica del solo limite assoluto in quanto si tratta di sorgenti mobili assimilabili al traffico veicolare, al servizio di trasporto pubblico, e soggette quindi alla non applicabilità del criterio differenziale.

#### 1.4. Zone ed attività particolari – Tecniche di rilevamento

Fanno eccezione alle prescrizioni per le sorgenti sonore:

- Le infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459.

- Per le infrastrutture stradali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/04 n. 142 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 447/95. Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade extraurbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), che quelle di nuova realizzazione.

Nello specifico il decreto cita (art.3):

1- per le infrastrutture stradali di tipo A,B,C,D,E ed F, le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate come da tabelle 1 e 2 (riportate in seguito).

2- nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A, ed un più distante, denominata fascia B.

3- nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento a una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura presente.

Riportiamo di seguito le tabelle 1 e 2 riportate in allegato 1 del D.P.C.M.

*Tabella 1: strade di nuova realizzazione*

Tipo di strada (secondo codice strade)	Sottotipo ai fini acustici (secondo D.M. 5/11/01 Norme funz. e geom. per costruzione strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art.6, comma 1, lettera a della Legge 447/95			
F - locale		30				

\* per le scuole vale solo il limite diurno

*Tabella 2: strade esistenti*

Tipo di strada (secondo codice strade)	Sottotipo ai fini acustici (secondo norme cnr 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art.6, comma 1, lettera a della Legge 447/95			
F - locale		30				

\* per le scuole vale solo il limite diurno

- La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai D.M. 31/10/1997 "metodologia di misura del rumore aeroportuale", D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico", D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zona di rispetto degli aeroporti".
- Le aree militari non sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art.11, comma 3 della Legge n 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge del dicembre 1976, n.898, e successive modificazioni. Dopo la dismissione tali aree vengono classificate ai sensi della Legge Regionale n.15/2001 e della Direttiva Regione Emilia - Romagna n. 2053/2001 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista.
- Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
- Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
- Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

## CAPO II TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Gossolengo, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

### 2.1. Piani Urbanistici Attuativi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

-- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;

-- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "**Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)**" o la "**Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)**", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capo I considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della DO.IM.A. o della D.P.C.A è causa di improcedibilità della domanda.

### 2.2. Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio del Permesso di Costruire e dalla Denuncia di Inizio Attività la *Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)* per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a V.I.A. e Val.S.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;



- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lg 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

L'assenza della DO.IM.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente in acustica ambientale verifichi che l'intervento oggetto di DO.IM.A. non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, egli può avvalersi di una "procedura semplificata" definita "Dichiarazione sostitutiva alla documentazione di impatto acustico" (**Allegato 1**). Tale dichiarazione deve essere redatta da tecnico competente e presentata a corredo della D.I.A.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

La delibera della giunta regionale 673/2004 "criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico" definisce i contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opere, impianti ed attività.

### **2.3. Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)**

E' fatto obbligo di produrre una *Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)* delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n).

La D.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

L'assenza della D.P.C.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

La delibera della giunta regionale 673/2004 "criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico" definisce i contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opere, impianti ed attività.

## 2.4. Requisiti passivi degli edifici

La certificazione degli indici acustici passivi deve contenere la relazione dettagliata con riportati i seguenti valori:

- valori minimi di isolamento acustico per divisori verticali (interni e di facciata)
- valori minimi di isolamento acustico per elementi orizzontali
- valori massimi di calpestio per elementi orizzontali
- valori massimi di emissione per servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) e discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)

I valori limite per le grandezze sopra citate sono differenziati per categorie nelle tabelle seguenti:

<b>Categoria A</b>	Edifici adibiti a residenza e assimilabili
<b>Categoria B</b>	Edifici adibiti a uffici e assimilabili
<b>Categoria C</b>	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
<b>Categoria D</b>	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
<b>Categoria E</b>	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
<b>Categoria F</b>	Edifici adibiti ad attività ricreative di culto ed assimilabili
<b>Categoria G</b>	Edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TAB.A – Classificazione degli ambienti abitativi

Categorie di cui alla TAB.A	Parametri				
	Rw	D2m,nT,w	Ln,w	LASmax	LAeq
<b>D</b>	55	45	58	35	25
<b>A-C</b>	50	40	63	35	25
<b>E</b>	50	48	58	35	25
<b>B-F-G</b>	50	42	55	35	25

TAB.B – Requisiti acustici passivi di edifici, loro componenti ed impianti tecnologici (dBA)

Definizione dei parametri acustici richiesti:

- Rw - valori riferiti ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari  
D2m,nT,w - valori minimi di isolamento acustico per elementi orizzontali  
Ln,w - livello di rumore di calpestio normalizzato  
LASmax - livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo Slow  
LAeq - livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A

I dati relativi agli indici acustici passivi devono essere certificati in opera mediante specifiche analisi eseguite con metodiche riconosciute ufficialmente e accreditate da un tecnico competente in acustica. Al fine di evitare onerosi interventi di modifica, è consigliabile la valutazione preventiva di tali prestazioni acustiche mediante modelli di calcolo prima del rilascio della concessione edilizia o dell'agibilità/abitabilità.

## 2.5. Documentazione Acustica da allegare e procedure amministrative

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Le documentazioni acustiche da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

## **CAPO III ATTIVITA' TEMPORANEE**

### **3.1. Disposizioni generali**

In attuazione dell'art. 6 della Legge 447/1995, dell'art.11 c.1 della Legge Regionale n.15/2001, e della Deliberazione di Giunta Regionale 45/2002, il presente capo detta norme e regola le modalità e criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per particolari attività, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose. Il comune è l'organismo preposto al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee.

Il comune può rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti di zona per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate dal Comune stesso in base alla specifica attività svolta, sentito il parere di ARPA.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un periodo di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

Rientrano in tale categoria:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili
- luna park e circhi equestri
- manifestazioni musicali
- altre attività con caratteristiche temporanee

Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo di persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il 1° comma dell'art.658 del C.P.

Salvo eventuali prescrizioni particolari il Comune nel provvedimento di autorizzazione dovrà attenersi alle seguenti modalità:

1. considerare contenuti e finalità delle attività
2. considerarne la durata
3. il periodo (diurno o notturno)
4. la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli superiori ai limiti vigenti
5. la frequenza delle attività che espongono la popolazione a livelli superiori ai limiti vigenti
6. la presenza di ricettori particolarmente sensibili in prossimità dell'area di destinazione
7. per manifestazioni con pubblico, il rumore dovuto ad afflusso e deflusso dello stesso

Nell'autorizzazione il Comune può stabilire valori limite da rispettare, limitazioni di orario e di giorni di svolgimento, prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore e l'obbligo per il titolare o gestore dell'attività di informare preventivamente la popolazione interessata.

L'attività di controllo è demandata all'ARPA per quanto riguarda i rilievi tecnici e strumentali e al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.

### **3.2. Cantieri**

1. All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1, lett.g) della Legge n.447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

3. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.

4. L'esecuzione di lavori disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

5. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite  $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$ , con tempo di misura (TM)  $\geq 10$  minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni sopra citate

6. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di  $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$ , con TM (tempo di misura)  $\geq 10$  minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori.

8. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

9. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva, senza necessità di istanza alcuna.

10. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'**Allegato 2**. In questo caso lo sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune e al Distretto ARPA territorialmente competente senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

11. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'**Allegato 3**, corredata, quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario, dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, dallo sportello unico, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPA.

Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

### 3.3. Attività Agricole

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con attrezzature e macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

2. Sono escluse le attività agricole svolte anche temporaneamente e per esigenze stagionali (es.: irrigazione, essiccazione cereali, ....) in postazione fissa, ad una distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni ad esclusione di quella del titolare della attività medesima. Per queste attività, non altrimenti evitabili, deve essere presentata apposita istanza al Sindaco per l'ottenimento della deroga ai limiti acustici, che verrà concessa dal Sindaco anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione) sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge. Alla richiesta di deroga dovrà pertanto essere allegata la seguente documentazione:

- Copia fotostatica del libretto di circolazione o di omologazione della macchina impiegata;
- Indicazione dell'ubicazione della macchina rispetto alla civile abitazione più vicina con relativa planimetria;
- Date e orari previsti per lo svolgimento della attività;
- Accorgimenti tecnici che si intendono adottare per minimizzare il rumore prodotto.

In caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni, alla richiesta di deroga dovrà altresì essere allegata adeguata valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga sarà comunque limitata al periodo di riferimento diurno; nel periodo notturno non potrà invece essere concessa deroga a tali tipologie di attività, cui si applicano pertanto i limiti sonori di cui al DPCM 14.11.1997.

### 3.4. Manifestazioni temporanee

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alle disposizioni del presente regolamento i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, ecc. con l'impiego di sorgenti sonore amplificate o non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. Rientrano nella medesima disciplina le attività musicali dettagliatamente individuate nel c.11 del presente articolo.

2. Le manifestazioni ubicate nelle aree di cui all'art.4, c.1, lett. a) della legge 447/1995 e in coerenza con quanto previsto nell'art. A- 15 della L. R. n.20/2000 devono di norma rispettare i limiti di seguito indicati:

SITO	Affluenza	N° max giorni/anno	Durata	Limite orario	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LA <sub>slow</sub>
Individuazione in base alla zonizzazione acustica del territorio	Afflusso atteso > 5000 persone	5	==	24:00	70	75
	Afflusso atteso > 300 persone	==	4 h	23:30 (feriali/festivi) 00:30 (venerdì/prefestivi)	65	70

NOTA: Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti della tabella soprastante. I valori di cui alla tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

3. Le manifestazioni ubicate nelle altre aree sono di norma consentite secondo i criteri e i limiti di seguito indicati:

Cat.	Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. max di gg per sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite orario
1	Concerti all'aperto	>1000	4h	3 non consecutivi	95	100	23,00
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	>1000	4h	10	70	75	23,00
3	Concerti all'aperto	>200	4h	6 non consecutivi	85	90	23,00
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	16 non consecutivi	70	75	23,30
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	<200	4h	16	70	75	23,30

NOTA: L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle di cui sopra tiene conto anche delle prove tecniche degli impianti audio. Per motivi eccezionali il limite orario di cui alla tabella che precede, nonché il numero massimo di giorni per sito di cui alla tabella che precede, nonché la loro consecutività possono essere oggetto di deroga a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'evento (la deroga può essere estesa anche alle fattispecie di cui ai commi 9 e 11 seguenti).

4. Al di fuori degli orari indicati nelle tabelle devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14.11.1997.

5. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è di norma consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle di cui sopra, anche nel rispetto del limite di esposizione al pubblico. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti dovrà essere rispettato il limite di 108dB (A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico.

6. Il Responsabile comunale competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, ecc... con propria determina, procede, la prima volta contestualmente all'adozione del presente regolamento, all'analisi storica dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al capo 3. Per ognuno di essi valuta l'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni, tenuto conto dei criteri espressi nella tabella relativa allo stesso capo 3, e quindi determina, per ogni sito individuato, la tipologia delle manifestazioni ammesse, la loro durata, il numero massimo di giorni/anno ammessi per quel tipo di manifestazione ed il limite orario (colonne 2, 4, 5 e 8 di detta tabella). Il Responsabile citato procede quindi, quando necessita, a mantenere aggiornata la determina iniziale.

### 3.5. Attività rumorose in locali di pubblico spettacolo

1. Le attività rumorose con caratteri di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo (ad es. sale cinematografiche, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, ecc.) sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che va richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica allo Sportello unico per le attività produttive.

2. Nei subentri nella gestione dei locali di pubblico spettacolo di cui sopra, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale solo nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole di ARPA e la struttura non viene modificata in sede di subentro.

### 3.6. Particolari sorgenti sonore

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato tale uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
3. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19.
4. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
  - a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min;
  - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 100 m.
5. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
  - a) fascia oraria: divieto di impiego dei canoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
  - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
  - c) periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

Negli **Allegati 2, 3, 4, 5**, sono riportati alcune tipologie di modulo per la richiesta di autorizzazioni ai sensi, ed in deroga, al "Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee", sia per cantieri, che per manifestazioni temporanee.

### 3.7. Misure e controlli

I parametri di misura riportati nelle tabelle sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
- b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente regolamento tale controllo viene effettuato, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

## **CAPO IV INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI**

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di Gossolengo, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

### **4.1. Interventi sul traffico**

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

Sono in particolare soggetti a Valutazione di Impatto Acustico:

- le revisioni del Piani Generale Urbano del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano.

### **4.2. Interventi sui servizi pubblici**

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

### **4.3. Documentazione acustica da allegare**

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
- valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona.
- descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.



## **CAPO V PIANI DI RISANAMENTO**

### **5.1. Piani di risanamento acustico comunale**

1. I Comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:
  - a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;
  - b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.
2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art. 7 della Legge n. 447 del 1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano è corredato del parere espresso dall'ARPA secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui alla lett. b) del comma 1, il Comune entro i successivi centottanta giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.
4. Il Piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante " Nuovo codice della strada " e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.
5. Il Piano di risanamento acustico è trasmesso a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di cui all'art. 7.

### **5.2. Piani di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto**

Le società o gli enti gestori di servizi di pubblico trasporto o delle relative infrastrutture presentano a Regione e Comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'art.10, comma 5, della Legge447/95, in cui siano individuate le aree nelle quali si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, e sia determinato il contributo specifico delle infrastrutture a tale superamento. Le società, od enti gestori, possono, dopo la notifica del Comune di eventuali superamenti dei limiti previsti nel proprio territorio, e dopo il recepimento in Regione di eventuali osservazioni del Comune stesso al piano di contenimento, promuovere con la Giunta regionale accordi aventi per oggetto i tempi per l'attuazione del piano, l'ordine di priorità degli interventi, le percentuali di abbattimento da ascrivere ai gestori, e la ripartizione degli oneri dell'attività di risanamento. Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori previsti società o enti gestori provvedono ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi, trasmettendo i dati relativi alla Regione; per l'attività di controllo la Regione si avvale del supporto tecnico di ARPA.

### **5.3. Piani di risanamento acustico delle imprese**

1. Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine, il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di adeguamento.
2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesime procedure. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.
3. Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.
4. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.

## **CAPO VI CONTROLLI, POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI, CONTRIBUTI**

### **6.1. Durata ed aggiornamento del piano di classificazione acustica**

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG/PSC;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG/PSC limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

### **6.2. Strumenti di verifica**

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative, o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

### **6.3. Provvedimenti amministrativi e sanzioni**

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al capo I punto 1.2 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 a € 5.164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art.10 comma 4 della L.R. 13/2001 relativa ai piano di risanamento acustico delle imprese, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da € 250 a € 500.

In caso di mancata presentazione della DO.IM.A. o della D.P.C.A., nei casi nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle richieste di integrazione comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa. Le violazioni al presente Regolamento sono soggette ad una sanzione da € 258,23 a € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle R.I.A., D.I.A., V.P.C.A.

# ALLEGATO 1

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Allo Sportello Unico  
Del Comune di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto **Tecnico competente in Acustica Ambientale**

Domiciliato in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**Dichiara sotto la propria responsabilità che l'intervento** \_\_\_\_\_

Di cui alla D.I.A. o Richiesta di concessione edilizia \_\_\_\_\_

Presentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

In qualità di:

€ legale rappresentante

€ titolare

€ altro (specificare: \_\_\_\_\_)

della (ditta, circolo, associazione, ecc.) \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C.F. o P. IVA \_\_\_\_\_

### NON E' SOGGETTO

alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto non rientra nell'elenco del paragrafo 2.2 del Regolamento Acustico Comunale (da art.8 Legge 447/95), trattandosi di:

€ Circolo privato o esercizio pubblico ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose

€ Attività industriale o artigianale di tipo produttivo o manifatturiero ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose

€ Attività di servizio quale struttura sanitaria pubblica o privata, struttura alberghiera, struttura di produzione e/o manipolazione alimenti e bevande, laboratorio di analisi ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose

€ \_\_\_\_\_

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00

Data \_\_\_\_\_

Firma del tecnico competente in acustica ambientale

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 2

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE"

#### *Allo Sportello Unico*

Io sottoscritto \_\_\_\_\_;  
nato a \_\_\_\_\_; il \_\_\_\_\_; residente a:  
\_\_\_\_\_ ; in via : \_\_\_\_\_ n: \_\_\_\_; in qualità di  
\_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_

Sede legale in : \_\_\_\_\_; Via : \_\_\_\_\_;  
Iscrizione alla CCIAA : \_\_\_\_\_;  
C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_;

per l'attivazione di un cantiere :

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via . \_\_\_\_\_, n: \_\_\_\_\_;  
per il periodo dal (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_;

#### COMUNICA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art.4 del presente Regolamento.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

**Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.**

Timbro/Firma

\_\_\_\_\_  
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

# ALLEGATO 3

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri che **NON** rispettano orari e valori limite di cui al regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE"

### Allo Sportello Unico

Io sottoscritto \_\_\_\_\_;  
nato a \_\_\_\_\_; il \_\_\_\_\_; residente a:  
\_\_\_\_\_; in via : \_\_\_\_\_ n: \_\_\_\_; in qualità di  
\_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_  
Sede legale in : \_\_\_\_\_; Via : \_\_\_\_\_;

Iscrizione alla CCIAA : \_\_\_\_\_;  
C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_;

per l'attivazione di un cantiere edile:

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via . \_\_\_\_\_, n: \_\_\_\_\_;  
per il periodo dal (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_;

### CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di **non** essere in grado di rispettare gli orari e/o i valori limite di cui all'art.4 del presente Regolamento per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Allego alla presente documentazione tecnica<sup>1</sup> redatta da tecnico competente in acustica ambientale e consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora;
- previsione dei livelli acustici in facciata degli edifici maggiormente esposti, con indicazione degli accorgimenti che comunque si intendono adottare al fine di contenere i livelli acustici;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

**Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00..**

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

<sup>1</sup> quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario (vedasi Capo III, art. 3.2.11)

## ALLEGATO 4

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico  
Del Comune di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

In qualità di:

€ legale rappresentante

€ titolare

€ altro (specificare: \_\_\_\_\_)

della (ditta, circolo, associazione, etc.) \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C.F. o P. IVA \_\_\_\_\_

Per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

con il seguente orario: dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_

## COMUNICA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi del regolamento comunale.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità
- 2) Ogni altra informazione ritenuta utile

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

N.B: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

## ALLEGATO 5

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per manifestazioni che **NON** rispettano orari e valori limite di cui al regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE”

Allo Sportello Unico  
Del Comune di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

In qualità di:

€ legale rappresentante

€ titolare

€ altro (specificare: \_\_\_\_\_)

della (ditta, circolo, associazione, etc.) \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C.F. o P. IVA \_\_\_\_\_

Per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

con il seguente orario: dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_

### CHIEDE

l'autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività temporanee.

A tal fine dichiara di **NON** essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.



Per le seguenti motivazioni:

---

---

---

**Allega alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:**

- a) Planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime
- b) Tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora, oppure livelli sonori a distanza note ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe
- c) Stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti
- d) Ogni altra informazione ritenuta utile

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

N.B: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

**AVVERTENZE**

In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.